Civile Ord. Sez. 5 Num. 28062 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO
Data pubblicazione: 29/10/2026

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25554/2021 R.G. proposto da:

Di Pasquale Antonio, rappresentato e difeso dall'avvocato Carlo Amoruso

-ricorrente-

contro

Riscossione Sicilia Spa e ora Agenzia delle entrate riscossione, procura rilasciata all'Avv. Rosaria Arcudi

-resistente-

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Sicilia n. 3300/2021 depositata il 13/04/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/10/2026 dal Consigliere Angelo Matteo Socci.

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la CTR accoglieva parzialmente l'appello dell'Agenzia delle entrate riscossione, rilevando la regolarità delle notifiche delle cartelle, fatta eccezione per la cartella n. 296200600861138826;

2. ricorre per cassazione il contribuente con quattro motivi di ricorso;

3. L'Agenzia delle entrate riscossione si è costituita tardivamente al solo fine di una eventuale partecipazione alla discussione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso risulta infondato e deve rigettarsi, con il raddoppio del contributo unificato. Nulla per le spese, in considerazione della costituzione tardiva della resistente.

2. Con il primo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione dell'art. 139, cod. proc. civ., 60 d.P.R. n. 6000 del 1973 e dell'art. 3 della costituzione, in considerazione dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Il ricorrente prospetta un errore di diritto della sentenza laddove ha ritenuto notificati correttamente gli atti.

Il motivo risulta generico e non si confronta con la ratio della decisione impugnata. La sentenza evidenzia come "dalla documentazione prodotta dall'appellante nel presente giudizio emerge che le notifiche sono state effettuate al portiere ai sensi dell'art. 139 cod. proc. civ., comma quarto"; con invio delle raccomandate informative spedite il 28 febbraio 2007, 31 gennaio 2008 e 30 aprile 2009. Le notifiche sono state effettuate dal messo notificatore. Nel ricorso per cassazione il contribuente discute delle notifiche a mezzo posta (fattispecie diversa da quella trattata dalla sentenza, senza specificare i presupposti).

Le notifiche effettuate al portiere a differenza di quelle ex art. 140 cod. proc. civ. si perfezionano con la spedizione della raccomandata informativa di avvenuta consegna; non è richiesta la prova della ricezione della consegna dell'avviso.

2. 1. Deve confermarsi sul punto la giurisprudenza di questa Corte (Cassazione Sezione tributaria n. 27060 del 2025: "Nel caso di specie, dunque, trattandosi di notificazione effettuata ai sensi dell'art. 139 c.p.c., in quanto il plico contenente l'atto tributario è stato ritirato dal portiere dello stabile di residenza/domicilio del destinatario, con successivo inoltro

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della comunicazione di avvenuta notifica, tale notificazione deve ritenersi perfezionata, non essere necessaria la produzione dell'avviso di ricevimento della suddetta comunicazione di avvenuta notifica").

Le Sezioni Unite, del resto ritengono perfezionata la notifica con la sola spedizione dell'avviso (Cass. Sez. U, 15/04/2021, n. 10012, Rv. 660953 – 01). La Corte regionale non ha negato la necessità della raccomandata informativa, ma ha ritenuto raggiunta la prova della sua esecuzione; dal che si evince come il ricorrente non abbia, sotto questo profilo, colto l'effettiva ratio decisoria.

3. Con il secondo motivo il ricorrente prospetta violazione e falsa applicazione degli art. 2697 cod. civ., 115 cod. proc. civ. e 24 della Costituzione, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Per il ricorrente l'Agenzia non avrebbe dato prova della correttezza delle notifiche, in quanto in appello non avrebbe prodotto nessuna documentazione; in effetti la decisione impugnata si riferisce a documentazione prodotta ma questo non incide sul giudizio, in quanto la documentazione anche tardivamente prodotta da una delle parti nel giudizio di primo grado viene acquisita al processo in grado di appello.

Inoltre, non si configura nessuna violazione dell'art. 2697 cod. civ., in quanto non è stata violata la regola dell'onere della prova, con attribuzione dell'onere al non obbligato: «La violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c.)» (Cass. Sez. 3,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

29/05/2018, n. 13395, Rv. 649038 – 01; vedi anche Cass. Sez. 6, 31/08/2020, n. 18092, Rv. 658840 - 01).

4. Con il terzo motivo il ricorrente prospetta la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. rilevante ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. («In tema di ricorso per cassazione, la censura mediante la quale venga dedotto il vizio di omessa pronuncia facendo erroneamente riferimento all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in luogo del n. 4 della medesima disposizione, non è inammissibile, purché venga posta con univoca chiarezza la questione dell'omessa pronuncia, individuandone l'oggetto, quale specifico vizio processuale della sentenza impugnata» Cass. Sez. 5, 15/05/2026, n. 14486, Rv. 678401 - 01).

Il ricorrente prospetta una omessa pronuncia sulla eccepita prescrizione; la CTR non ha omesso la pronuncia ma ha implicitamente rigettato l'eccezione di prescrizione (vedi Cass. Sez. 5, 06/02/2025, n. 2953, Rv. 674078 – 01) ritenendo valide le notifiche degli atti interruttivi (al contrario del giudice di primo grado).

5. Con l'ultimo motivo il contribuente prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. .

Con l'appello incidentale il contribuente aveva proposto il motivo dell'erronea compensazione delle spese in primo grado, avendo, sostanzialmente, il primo giudice accolto quasi integralmente la domanda, ad eccezione di una quota bassissima (5.000,00 euro in relazione ad un montante complessivo di 60.000,00).

Il motivo è inammissibile in quanto la sentenza di secondo grado ha riformato quella di primo grado e compensate le spese (da intendersi per i due gradi); non è impugnata la determinazione della sentenza della CTR sulle spese compensate.

Del resto, «Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di appello che, pur confermando la soccombenza della parte appellante, aveva disposto la compensazione anche delle spese del primo grado, con ciò parzialmente riformando la relativa sentenza, senza che il gravame fosse indirizzato al regolamento delle spese con richiesta di sua revisione anche in ipotesi di conferma di rigetto della domanda di merito)» (Cass. Sez. 3, 12/04/2018, n. 9064, Rv. 648466 - 01).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

Ai sensi dell'art. 13 comma 1-*quater* del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis*, dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22/10/2026 .

Il Presidente

Giacomo Maria Stalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale